

ARTICOLO 3 del “Regolamento Comunale per l’applicazione Imposta di soggiorno” modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02/01/2024.

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
 - a) minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - c) i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni nei periodi di loro proprietà;
 - d) i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
 - e) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
 - f) le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esista un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;
 - g) gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio;
 - h) i rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio;
 - i) i soggetti ospiti del Comune di Otranto nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;
 - j) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (c.d. turismo sociale), di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 2 e 3 stelle. L'esenzione non si applica nei mesi di luglio e agosto;
 - k) gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive.
2. Sono esenti, altresì, dal pagamento dell’imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esonazione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
3. Infine, sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell’anno compresi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre”;

L’applicazione dell’esonazione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle lett. d), e), g), i) e punto 2), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. i) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Funzionario competente;
- per l’ipotesi di cui alla lett. k) l’attestazione dell’istituto scolastico;
- per l’ipotesi di cui alla lett. j) idonea documentazione attestante l’organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- per l’ipotesi di cui alla lett. f) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo